Presidente

**Comune di San Giuseppe Jato**

Indirizzo [omissis]

PEC [omissis]

*Alla* *c.a. del RUP [omissis]*

*Alla c.a. del Resp. Settore Tecnico e LL.PP. [omissis]*

*Alla c.a. del Segretario Generale e RPCT [omissis]*

**Fasc. Anac n. 3523/2016** (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

**Comune di San Giuseppe Jato (PA).**

**Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport con annessa piscina.**

**Importo complessivo € 6.960.000,00. CIG 03578077AB**

**Nota di definizione del procedimento istruttorio ex art. 21 del Regolamento di vigilanza.**

Dall’esame della documentazione acquisita risulta che le sofferte vicende societarie delle tre ditte che si sono succedute nell’esecuzione hanno condizionato negativamente l’iter tecnico/amministrativo dei lavori specialmente riguardo alla dilazione dei tempi, al punto che l’intervento, a distanza di ben undici anni dall’aggiudicazione, è ben lungi dalla sua conclusione.

Purtuttavia, occorre anche rimarcare che l’intervento è stato caratterizzato da alcuni elementi di sicura criticità ascrivibili all’azione di codesta Stazione Appaltante.

In primo luogo si rileva che a condizionare negativamente lo svolgimento dei lavori, in particolar modo nella fase iniziale, è stata una progettazione non adeguatamente approfondita quantomeno nella valutazione delle caratteristiche geomeccaniche del terreno tanto da necessitare di consistenti interventi integrativi e modificativi confluiti nella Perizia di variante n. 1 approvata con Determina dirigenziale n. 917 del 20.10.2011. Difatti, prima ancora della consegna dei lavori e delle consequenziali opere di sbancamento, si constatava la presenza, a seguito di sondaggi meccanici effettuati dall’impresa, di uno spesso strato di terreno di riporto di scarsa consistenza nei pressi della adiacente strada regionale, non rilevato negli studi geologici e geotecnici a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale circostanza, ritenuta sopravvenuta ed imprevedibile, faceva propendere per la necessità di realizzare dei tratti di paratia in c.a. da ubicare a monte della struttura del palazzetto e della piscina, in punti ove, per la natura del terreno di scavo, per la distanza ridotta tra la struttura da realizzare e la soprastante strada provinciale, e per la significativa differenza di quota tra le due opere anzi dette, nel caso di sbancamento senza inserimento di paratia, si sarebbe potuto determinare il franamento delle scarpate di scavo e dissesti alla soprastante strada che ne avrebbero potuto pregiudicare la funzionalità*.* Inoltre, ultimate le operazioni di sbancamento della piscina si riscontrava che il piano di posa delle fondazioni della stessa era per buona parte costituito da uno strato di terreno di riporto, poco consistente, con scarse caratteristiche geomeccaniche, sicuramente non idoneo a sopportare i carichi trasmessi dalla platea di fondazione prevista in progetto (così come rilevato nella relazione geologica integrativa redatta in data 29.09.2011); tale circostanza suggeriva di apportare una modifica strutturale al progetto cambiando le fondazioni della piscina da dirette a indirette su pali. Occorre rimarcare, inoltre, che le modifiche introdotte con questa variante non sono state risolutive in quanto hanno interessato la sola piscina. Avendo le paratie influenzato lo stato tensionale delle strutture del palazzetto si è reso necessario anche predisporre una variante strutturale per quest’ultimo, perfezionata solo nel 2018. Tale circostanza ha avuto ripercussioni sia sulla consegna totale dei lavori (a lungo richiesta dalle imprese esecutrici e a lungo differita dall’Amministrazione) sia sullo sviluppo delle pretese risarcitorie delle imprese (risolte a seguito di atto di transazione stipulato con la *[omissis]* nel maggio 2018). Si ritiene pertanto che codesta Stazione Appaltante nell’atto di predisporre la Perizia di variante n. 1 non abbia adeguatamente ponderato le cause a cui ricondurre le lavorazioni diverse e/o aggiuntive da inserire in perizia, poiché l’insufficiente caratterizzazione dei terreni di posa avrebbe dovuto suggerire di ricondurre almeno una parte di esse alla fattispecie dell’errore o omissione di progettazione ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d) dell’allora vigente l. 109/94.

In secondo luogo si rileva un elevato numero di figure, spesso ricorrenti, che si sono avvicendate nel ruolo di RUP. Tale circostanza, ha avuto effetti sicuramente negativi sull’andamento dei lavori in termini di continuità di gestione configurando una azione amministrativa non improntata ai principi di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza di cui all’art. 1 dell’allora vigente L. 109/94 (ora trasfusi nell’art. 30 del d.lgs. 50/2016).

Infine, un altro elemento di criticità è costituito dal massiccio ricorso ad affidamenti diretti (in prevalenza) o con procedura negoziata di incarichi tecnici a professionisti esterni all’amministrazione, attribuiti con varie motivazioni nell’ambito dell’intervento di cui trattasi. Anomali risultano, peraltro, i casi in cui un certo incarico tecnico è stato affidato dapprima in via diretta a un determinato professionista, poi revocato in considerazione del tetto massimo di importo consentito per l’affidamento diretto e poi riaffidato allo stesso professionista al termine dell’esperimento di una procedura negoziata tra più professionisti. Pertanto, per un verso si evidenzia una spesa notevole (ben € 828.906,41) per compensi a professionisti esterni, abbondantemente sopra la soglia comunitaria, atteso che alcune prestazioni avrebbero potuto essere accorpate e affidate a mezzo di procedura ad evidenza pubblica; per altro verso, si rileva una scarsa trasparenza nelle modalità utilizzate per l’individuazione dei professionisti.

Allo stato attuale l’intervento appare giunto ad una cruciale fase di snodo poiché risulta che codesta Stazione Appaltante ha ultimato gli atti relativi alla contabilità finale di quanto sin qui eseguito ed è in attesa di acquisire gli esiti del collaudo, attività propedeutiche alla chiusura definitiva del rapporto con la *[omissis]* e all’affidamento della prosecuzione dei lavori a *[omissis]*, impresa partecipante all’originaria procedura di gara.

Con riguardo alla prosecuzione dei lavori, si rinvia a codesto Comune la valutazione anche dell’opportunità di indire una nuova procedura gara, ovviamente assoggettata al d.lgs. 50/2016; tale soluzione, da adottare unitamente a una revisione globale del progetto, se necessaria, avrebbe il beneficio di riportare l’intervento all’attualità evitando a codesta Stazione Appaltante il rischio di contenziosi con l’impresa appaltatrice per l’aggiornamento delle condizioni economiche dell’appalto.

In base a quanto sopra esposto ed in attuazione del relativo deliberato consiliare in data 24 novembre 2021, si comunica la definizione della presente istruttoria ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento di vigilanza, con invito nei riguardi di codesta stazione appaltante a voler tener conto, per il successivo sviluppo della procedura, di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione e a voler trasmettere il certificato di collaudo e il relativo provvedimento attuativo delle opere eseguite, non appena intervenuti nonché le valutazioni condotte e le iniziative eventualmente attivate per il completamento dell’opera.

Per il riscontro, si assegna il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.gs. 50/2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Il Presidente |
|  |  | *Avv. Giuseppe Busia* |